COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Costituzione del Gruppo di lavoro a supporto delle attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione – proroga collaborazioni esterne

Atto n. 59 del 17 gennaio 2024

PREMESSO CHE:

- il Comune di Campione d'Italia, con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 7 giugno 2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- a seguito di quanto sopra, con D.P.R. in data 12 luglio 2018 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione (OSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 17 luglio 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato all'Organo straordinario di liquidazione Dott.ssa Angela Pagano;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'insediamento presso l'ente deve avvenire entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- ai sensi dell'art. 252 comma 2 del T.U.E.L. il Commissario Straordinario di Liquidazione in data 19 luglio 2018 si è regolarmente insediato presso il Comune di Campione d'Italia;
- con D.P.R. in data 9 maggio 2023, stante le dimissioni dell'Organo straordinario di liquidazione Dott.ssa Angela Pagano, è stato nominato il nuovo Organo straordinario di liquidazione Dott. Luca Corvi;

PRESO ATTO che il Commissario Straordinario di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimato a sostituirsi agli Organi Istituzionali nell'attività propria della liquidazione;

CONSTATO CHE:

- con sentenza n. 20/2022/EL la Corte dei conti Sezioni Unite in sede giurisdizionale ha rigettato il ricorso presentato dal Comune avverso la deliberazione della Corte dei Conti Sez. di controllo Lombardia n. 43/2022 con la quale non si omologava il piano di riequilibrio presentato dall'Ente ai sensi dell'art. 243bis del TUEL;
- la sopracitata sentenza dispone quanto segue: "*è evidente che la data legale della segregazione non può che essere il 31\12\2020 data in relazione alla quale i "fatti di gestione"* devono essere legalmente imputati e distribuiti tra bilancio del dissesto e bilancio in bonis;
- è motivata l'urgenza di dover procedere alla definizione del piano di estinzione della massa passiva dell'Ente al fine di procedere, celermente, alla chiusura della procedura del dissesto;

RILEVATA la necessità di avvalersi dell'assistenza di personale altamente qualificato in materia di dissesto che possa supportare l'OSL nella rapida definizione delle pratiche sospese e delle nuove istruttorie di ammissione alla massa passiva presentate per atti o fatti di gestione determinatisi nel periodo intercorrente tra 01/01/2018 e 31/12/2020;

VISTO l'art. 253, TUEL, che testualmente recita "1. *L'Organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche. 2. L'ente locale e' tenuto a fornire, a richiesta dell'Organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario. 3. L'Organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale*".

RILEVATO CHE:

1. il ricorso alla collaborazione esterna è caratterizzato da specifica e puntuale strumentalità ai compiti di liquidazione e, di conseguenza, circoscritta funzionalmente e temporalmente alla soddisfazione delle "motivate esigenze" (articolo 253 TUEL);
2. i caratteri strutturali della collaborazione si riverberano sulle concrete motivazioni dell'incarico e comportano che il ricorso alla consulenza debba essere "eccezionale" e circostanziato all'acquisizione e trattazione di un determinato aspetto o problematica esulanti le conoscenze e la formazione professionale del medesimo organo straordinario scongiurando l'eventualità che la stessa possa di fatto sostanziarsi nell'espletamento "*tout court*" delle attività tipiche del medesimo Organo straordinario della liquidazione;

RILEVATO altresì che l'onerosità del contratto di prestazione d'opera intellettuale costituisce elemento "normale" come risulta dall'art. 2233 c.c. ai sensi del quale, nei rapporti d'opera intellettuale, "*la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione*";

RICHIAMATO inoltre l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii., ai sensi del quale "*fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché' a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

RICHIAMATA la deliberazione dell'organo straordinario di liquidazione n. 55 del 28 giugno 2023 con la quale veniva costituito il gruppo di lavoro OSL con conferimento di incarichi a collaboratori esterni finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività:

- attività istruttoria per la velocizzazione della definizione delle posizioni creditorie ammissibili a massa passiva con particolare riguardo alla puntuale ricognizione delle pratiche di ammissione alla massa passiva afferenti alla spesa del personale;
- attività istruttoria per la velocizzazione delle entrate riconducibili a massa attiva, anche con riferimento all' alienazione del patrimonio immobiliare disponibile;
- attività finalizzata alla valutazione nonché alla gestione economico – finanziaria dei residui attivi e passivi trasferiti all'OSL dall'Ente per la composizione della massa attiva e passiva;
- attività di ricognizione delle pratiche legali;

RILEVATO che nella citata deliberazione si dava atto che:

- l'incarico di collaborazione ha durata temporanea pari a mesi sei e non è rinnovabile. Esso potrà cessare anticipatamente rispetto al termine contrattuale per volontà di ambo le parti, salvo preavviso di 15 giorni, o per gravi inadempienze del collaboratore, previa contestazione scritta ed acquisizione delle controdeduzioni;
- L'attività di collaborazione è svolta personalmente dal collaboratore, in modo flessibile e autonomo e senza vincolo di subordinazione;
- Il compenso, salva rendicontazione dell'attività resa, è determinato nell' importo massimo complessivo di € 9.000,00 (novemila/00) non derogabile, per singolo componente del gruppo di lavoro, salvo diversa e concordata determinazione in concreto, alla luce di particolari status dei partecipanti;

CONSIDERATO CHE l'OSL aveva individuato i seguenti collaboratori per la costituzione del gruppo di lavoro OSL ai fini di una rapida definizione dell'istruttoria e determinazione del piano di estinzione della massa passiva:

- Dott.ssa Maria Letizia Rossini, dipendente della Provincia di Como con qualifica di Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, inquadramento contrattuale cat. Dirigente,
- Dott. Vincenzo Falanga, dipendente della Provincia di Como con qualifica di Funzionario direttivo Amministrativo di E.Q. – Servizio Sviluppo Risorse Umane, inquadramento contrattuale cat. E.Q.;
- Avv. Giulio Mario Donato, Dirigente di Ruolo Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Dott. Alberto Terraneo, libero professionista, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como;
- Dott. Alessandro Giordano, libero professionista, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. *"la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico"*;

RINVENUTO che l'incarico conferito ai collaboratori ha subìto dei ritardi non imputabili all'attività del collaboratore stesso come di seguito meglio elencati:

- Relativamente alla *"puntuale ricognizione delle pratiche di ammissione alla massa passiva afferenti alla spesa del personale"* i collaboratori incaricati hanno provveduto al ricalcolo delle spettanze dovute al personale dipendente alla luce della consulenza tecnica di ufficio svolta dal Dott. Cimbolini nell'ambito del procedimento penale in corso e che al fine di addivenire ad una soluzione

giuridicamente compatibile con le attività di codesto OSL, è stata formulata richiesta di parere *pro veritate* allo studio Legale avv. Ichino in merito alla illegittimità della voce retributiva c.d. indennità per differenza di cambio erogata ai dipendenti comunali, e che a seguito di formale incontro preliminare convenuto in data in data 6 novembre 2023 ha fornito gli elementi necessari per il rilascio del prescritto parere che, ad oggi, non risulta ancora pervenuto. Constata quindi la rilevanza delle istanze pervenute da parte dei dipendenti ed ex dipendenti del comune di Campione d'Italia e tenuto conto dell'incidenza che tale voce retributiva avrà sui conteggi e ricalcoli effettuati dai collaboratori dell'OSL, si ritiene necessario estendere ulteriormente il termine del progetto assegnato ai collaboratori di codesta OSL e legato alla ricognizione del debito verso il personale;

- Relativamente alla *"attività finalizzata alla valutazione nonché alla gestione economico – finanziaria dei residui attivi e passivi trasferiti all'OSL dall'Ente per la composizione della massa attiva e passiva"* l'attività è stata improntata all'allineamento delle risultanze della gestione OSL uscente, risalente ai debiti di atti e fatti di gestione al 31.12.2017, con la nuova segregazione temporale assegnata allo scrivente OSL, ossia al 31.12.2020. Altresì risulta di palmare importanza determinare l'importo della massa passiva relativa al debito verso il personale che è funzionale alla determinazione della massa attiva e passiva del risanamento;
- Relativamente alla *"attività istruttoria per la velocizzazione delle entrate riconducibili a massa attiva, anche con riferimento all'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile"* l'OSL nel corso del semestre 2023 ha portato a compimento le procedure di alienazione già avviate dall'Ente relative alle seguenti unità immobiliari:
    - Stabile Comunale ex Stazione di Comando Polizia Municipale giusta determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 80 del 01 agosto 2023 (registro generale n. 176 di pari data);
    - Villa Mimosa giusta determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 109 del 20 novembre 2023 (registro generale n. 235 di pari data);
    - Terreno Fabbricabile P1 giusta determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 109 del 20 novembre 2023 (registro generale n. 235 di pari data);
    - ha avviato la sottoscrizione di accordo transattivo con la ditta THC Srl relativamente alla compravendita dell'unità immobiliare identificata al lotto unico comparto R1 e R2 gravato da contenzioso in essere con la medesima Società;

  Altresì, l'Ente è in attesa di ricevere le consistenze patrimoniali aggiornate nonché la suddivisione del patrimonio disponibile e indisponibile, giusta determina di affidamento n. 18 del 6 giugno 2023 alla ditta Progel Srl, incarico a tutt'oggi non concluso e funzionale alla ricognizione dell'attivo realizzabile ai fini della chiusura della procedura di dissesto finanziario;

- Relativamente alla *"attività finalizzata alla valutazione nonché alla gestione economico – finanziaria dei residui attivi e passivi trasferiti all'OSL dall'Ente per la composizione della massa attiva e passiva"* risulta di palmare importanza definire le procedure in essere come sopra descritte relative al debito verso il personale dipendente;

PRESO ATTO, pertanto, per le motivazioni sopra rinvenute, che si ritiene necessario estendere la durata dell'incarico di collaborazione, in via eccezionale, per ulteriori mesi 6 dalla data del presente atto *"ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico"* salvo eventuale cessazione anticipata per conclusione del progetto affidato al collaboratore o per gravi inadempienze del collaboratore, previa contestazione scritta ed acquisizione delle controdeduzioni;

FORMULATA esplicita richiesta di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza per il personale dipendente allo svolgimento di incarico di collaborazione per questa OSL

TENUTO CONTO che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha acquisito apposite relazioni a cura dei collaboratori esterni incaricati sullo stato di avanzamento delle attività progettuali a loro affidate;

PRESO ATTO CHE dalle verifiche effettuate, i collaboratori posseggono i requisiti di moralità per contrattare con la pubblica amministrazione e che sono state poste in essere le verifiche ex art. 100 del D.lgs. n. 159/2011;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- le circolari MEF n. 21/1993 FL del 20 settembre 1993 e n. 28/1997 FL del 14 novembre 1997;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante del dispositivo;
2. di prorogare per ulteriori mesi 6 decorrenti dalla presente deliberazione l'incarico ai seguenti soggetti:
    a. Dott.ssa Maria Letizia Rossini, dipendente della Provincia di Como con qualifica di Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, inquadramento contrattuale cat. Dirigente,
    b. Dott. Vincenzo Falanga, dipendente della Provincia di Como con qualifica di Funzionario direttivo Amministrativo di E.Q. – Servizio Sviluppo Risorse Umane, inquadramento contrattuale cat. E.Q.;
    c. Avv. Giulio Mario Donato, Dirigente di Ruolo Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
    d. Dott. Alberto Terraneo, libero professionista, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como;
    e. Dott. Alessandro Giordano, libero professionista, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria;
3. di dare atto che resta ferma la misura del compenso pattuito con deliberazione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione n. 55 del 28 giugno 2023;
4. di confermare le progettualità assegnate per l'intero arco di durata della collaborazione non di diretta competenza dell'OSL così come stabilite nella citata deliberazione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione n. 55 del 28 giugno 2023 e di seguito elencate:
    a. attività istruttoria per la velocizzazione della definizione delle posizioni creditorie ammissibili a massa passiva con particolare riguardo alla puntuale ricognizione delle pratiche di ammissione alla massa passiva afferenti alla spesa del personale;
    b. attività istruttoria per la velocizzazione delle entrate riconducibili a massa attiva, anche con riferimento all' alienazione del patrimonio immobiliare disponibile;
    c. attività finalizzata alla valutazione nonché alla gestione economico – finanziaria dei residui attivi e passivi trasferiti all'OSL dall'Ente per la composizione della massa attiva e passiva;
    d. attività di ricognizione delle pratiche legali;
    e. rideterminazione dei compensi del personale dipendente del comune di Campione d'Italia da ammettere alla massa passiva dell'Ente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo n°267 /2000 e successive integrazioni e modificazioni, la presente delibera è immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto, 17/01/2024

L'Organo Straordinario di Liquidazione Dottor Luca Corvi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta, ai sensi dell'Art. 124, primo comma, del D.lgs. n. 267/2000, che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 22 GEN 2024 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Campione d'Italia, lì, 22 GEN 2024

Il Segretario Generale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione sarà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, salva diversa decorrenza prevista in deliberazione